

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE d'ITALIA

STATUTO

“Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV”

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che “ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.

La confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini nasce all'inizio del XX secolo, e più precisamente l'8 dicembre 1900.

“Veramente, fra i torrelaghesi vi era stata sempre una certa solidarietà, specialmente nella sventura e vi era sempre chi era capace e disposto a sacrificarsi per aiutare il compaesano ammalato o in qualunque altro modo bisognoso. Ma fu nel 1900 che si pensò di formare fra i generosi una vera e propria organizzazione della carità, pensando, giustamente, che gli aiuti sarebbero stati più pronti e più efficaci. Sorse così la «Misericordia», che per 54 anni usò di una modesta sede, piccola, ma adatta allo scopo.... Il primo nome ufficiale fu quello di «Pia unione di Misericordia», che in seguito divenne «Confraternita». Il 25 febbraio 1928, la Presidenza «dell'Associazione di Carità, Misericordia Torre del Lago», prese la deliberazione di chiedere all'Eccellentissima Autorità competente, di essere riconosciuta quale Confraternita. (Se ne conserva il manoscritto nell'Archivio parrocchiale di Torre del Lago.)

A questa si iscrisse pure e fra primi confratelli il maestro Giacomo Puccini, il senatore Orlando e Don Dante bel Fiorentino. Nel 1954, lasciata la prima sede dove hanno preso posto le Opere Parrocchiali, la Misericordia si è insediata nella bella palazzina edificata sulla Via Aurelia presso la Chiesa e quivi si trova pure il Centro Medico e il gruppo Fratres, dei donatori di sangue.”

Nel dettaglio la "Confraternita" nel 1954 si spostò in una sede provvisoria posta di fronte alla sede originaria (ore sala parrocchiale), intanto che veniva costruita la sede che poi è divenuta nel dicembre 1975 Centro Medico (l'attuale Casa della Salute). Nel 1975 viene posta la prima pietra dell'attuale sede della Confraternita che fu costruita dagli operosi e generosi volontari, con i soldi raccolti tramite l'organizzazione di feste paesane, lotterie, veglioni, corse ciclistiche e tutto quanto poteva venire organizzato per poter realizzare una sede degna dell'operosità, dell'inventiva e soprattutto della generosità di confratelli e consorelle

dediti da sempre alla carità verso il prossimo secondo lo spirito cristiano che da sempre anima la nostra Confraternita.

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Torre del Lago Puccini l'Associazione "Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV" con sede in Torre del Lago Puccini, Diocesi di Lucca, Via Aurelia 201.

Ai fini del presente Statuto l'Associazione è denominata anche Fraternita.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. La Fraternita è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità e attività

Scopo della Fraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà

promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Fraternita svolge, in via principale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri volontari associati, le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la promozione della cultura della donazione di sangue e di organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- h) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

i) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
l) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e che siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.
A questo fine, la Confraternita può, tra le altre, svolgere le seguenti attività:
a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Fraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
b) gestione di servizi cimiteriali;
c) effettuazione di operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
d) gestione di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
e) gestione di spiaggia attrezzata;
f) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.
La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e nel rispetto delle norme di settore.
Articolo 5 - Sezioni
Per l'espletamento delle proprie attività la Fraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione

Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Fraternita. In mancanza del Regolamento le attività delle sezioni sono disciplinate dal Magistrato, il quale potrà designare allo scopo uno dei suoi componenti.

Articolo 6 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente alla vita associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 7 - Stemma e bandiera

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. È rappresentato da un ovale contornato da due tralci di alloro sormontato da una corona reale, e diviso in due campi uguali: nel primo in alto, con fondo bianco, è contenuto l'emblema della croce latina di colore nero, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M", con il segno di contrazione di colore nero ("Fraternita Misericordiae"). Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche. La bandiera e il Gonfalone della Fraternita sono rappresentati da un drappo di colore rosso vermiglio con al centro lo stemma di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 9 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Fraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza



alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 10 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 11 - Entrate e assenza scopo di lucro

La Fraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi di iscritti e benefattori;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;
- g) corrispettivi correlati all'esercizio delle attività di interesse generale.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- h) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di

natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

i) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

l) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 12 - Il Volontario di Misericordia

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.


La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, con un apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.



Articolo 13 - Gruppi operativi

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; se costituito, un rappresentante del gruppo "Gemme" può partecipare al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 14 - Iscrizione

Gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati anche con il nome tradizionale di "Fratello" o "Sorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in 2 categorie:

a) Fratelli e Sorelle attivi

b) Fratelli e Sorelle sostenitori

L'iscrizione dei Fratelli e delle Sorelle avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Fratelli e le Sorelle, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in

momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Fratelli e le Sorelle possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, comunicazione fax o telematica purchè risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 15 - Qualifiche dei Fratelli e delle Sorelle

Gli aspiranti Fratelli e Sorelle sono coloro che intendono far parte della categoria dei Fratelli e delle Sorelle attivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Fratelli e Sorelle passano alla categoria dei Fratelli e delle Sorelle attivi. Il passaggio risulta essere automatico. Salvi casi particolari, il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Fratelli e le Sorelle attivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo. L'elettorato attivo presuppone la maggiore età.

I Fratelli e le Sorelle sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Fraternalità senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Fratelli e le Sorelle sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo, sempre in presenza della maggiore età.



Poiché l'accesso alle cariche elettive implica notevoli responsabilità giuridiche e morali, i Fratelli e le Sorelle effettivi, siano essi attivi, sostenitori, acquisiscono il diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. In tutti i casi, l'elettorato attivo e passivo presuppone il compimento della maggiore età.

Per essere eletti nel Magistrato il termine di almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita deve essere maturato alla data stabilita per elezioni.

I Fratelli e le Sorelle onorari sono coloro che in considerazione di particolari e straordinari meriti acquisiti per avere contribuito, a sostenere la Confraternita nel raggiungimento dei suoi fini istituzionali o per averle dato un particolare contributo di opera o di prestigio, sono nominati tali dal Magistrato. Per essere nominati Fratelli e Sorelle onorari è necessaria la proposta del Magistrato all'Assemblea. L'Assemblea delibera sulla proposta del Magistrato e, in caso di approvazione, salvo il consenso dell'interessato, il Magistrato provvede alla nomina con provvedimento definitivo. In ogni caso, il numero complessivo dei Confratelli onorari non può in alcun caso essere superiore a tre.

Articolo 16 - Benefattori

I Benefattori sono coloro che, pur non iscritti al Sodalizio e senza obbligo di servizio, si impegnano a sostenerlo moralmente e materialmente con la corresponsione delle contribuzioni stabilite per tale categoria.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Fratelli e le Sorelle si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

DISCIPLINA E DOVERI DEI FRATELLI E DELLE SORELLE

Articolo 18 - Doveri dei Fratelli e delle Sorelle

Gli iscritti alla Fraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) fatta eccezione per i Fratelli e le Sorelle onorari, i quali ne sono esonerati, assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

In casi di eccezionali e motivate urgenza e necessità, il Governatore è legittimato ad adottare il provvedimento di cui al punto b), senza previa contestazione scritta dell'addebito. Tale provvedimento adottato dal Governatore ha carattere provvisorio ed è soggetto a



conferma da parte del Magistrato entro il termine di 30 giorni, previa contestazione scritta dell'addebito al Fratello o alla Sorella, con invito a presentare al Magistrato entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie giustificazioni.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 14 e 15, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Gli organi sociali e requisiti di eleggibilità dei componenti.

Sono organi della Confraternita:

a) L'Assemblea;

b) Il Magistrato;

e) Il Governatore;

d) Il Collegio Probivirale;

e) l'Organo di Controllo.

Fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 34, co. 1°, d. lgs. n. 117/2017, e dall'art. 17, co. 5°, d. lgs. n. 117/2017, non sono eleggibili negli Organi Sociali:

a) i Fratelli e le Sorelle che, alla data di presentazione della candidatura, sono legati alla Fraternita da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera a titolo oneroso;

b) i Fratelli e le Sorelle che, alla data di presentazione della candidatura, abbiano rapporti di interesse economico a qualsiasi titolo con il Sodalizio;

c) i Fratelli e le Sorelle che, alla data di presentazione della candidatura, ricoprono cariche politiche a qualunque livello;

d) i Fratelli e le Sorelle che, alla data di presentazione della candidatura siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati non colposi o comunque incompatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione;

e) per nessuna ragione, i Fratelli e le Sorelle che abbiano legami di parentela fino al quarto grado con il personale dipendente dell'Associazione.

Non sono contemporaneamente eleggibili in uno degli organi sociali: gli ascendenti e i discendenti, fratelli o sorelle, suocero/a e genero e nuora, marito e moglie o persone legate tra loro da unione civile, contratti di convivenza ovvero comunque stabilmente conviventi.

In caso di sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità di cui ai punti a) e c), il Fratello o la sorella decadono automaticamente dalla carica sociale. In caso di sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità di cui ai punti b) e d), il Magistrato propone all'Assemblea, che delibera in merito, l'eventuale decadenza del fratello o della sorella dalla carica sociale.



I componenti degli organi della Fraternita che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive decadono automaticamente dal loro incarico e dovranno quindi essere sostituiti con le modalità previste dal presente Statuto.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Fratelli e della Sorelle attivi, sostenitori e onorari, ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Fratelli e delle Sorelle;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti alla Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti del Magistrato non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.

Articolo 27- Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori e dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato e il Collegio Probivirale;
- d) nominare e revocare l'Organo di controllo;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;



f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato
h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
l) stabilire le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto
m) deliberare su proposta del Magistrato la nomina dei Fratelli e delle Sorelle onorari.
IL MAGISTRATO
Articolo 28 - Attribuzioni
Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.
In particolare:
a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al difuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Fratelli e Sorelle ed esprime entro sei mesi motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione; nomina, accetta o respinge, senza essere tenuto a darne motivazione, la proposta di nomina dei Fratelli e delle Sorelle onorari;
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Fratelli e delle Sorelle;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti del Magistrato;
- q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali o a Organismi di Mediazione ovvero a partecipare a forme di giustizia alternativa per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Fratello e Sorella deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;

s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Fratelli e Sorelle per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto da sette a undici Fratelli e Sorelle. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore senza diritto di voto.

In aggiunta agli altri requisiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, per essere eletti nel Magistrato occorre non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Fratelli o Sorelle con legami di coniugio o con ad esso assimilati dalla legge, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Fratelli o Sorelle eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco revisore, o nominati come membri dell'Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, dal Presidente del Collegio dei Probiviri ovvero dall'Organo di Controllo con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni

sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.



Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Perché assunti per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita, tutti gli incarichi degli organi sociali, ad eccezione di quanto prevede l'art. 34, co. 2°, d. lgs. 117 del 2017 per i componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2°, del codice civile, sono a titolo gratuito e durano in carica quattro anni. I Fratelli e le Sorelle componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifici la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma secondo, si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri; Presidente dei Sindaci Revisori, membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Fratelli e le Sorelle con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29, comma 2. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza.

In particolare:

a) favorisce la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra gli iscritti *ex bono et aequo*, secondo i Principi ispiratori della Misericordia;

b) sentito il parere dell'Organismo di Controllo, decide sui ricorsi presentati dai Fratelli e delle Sorelle contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

c) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

d) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa; tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - L'Organo di controllo

La Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, formato da un membro unico effettivo, e altresì un



membro Supplente, entrambi iscritti nel Registro dei Revisori Contabili; il membro Supplente entra in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica del soggetto nominato quale membro Unico effettivo, con effetto dal giorno in cui riceve, dal Governatore, la notizia della cessazione della carica del membro Unico effettivo.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

All'Organo di Controllo sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del d. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e, in particolare:

- a) vigila sull'osservanza della legge, delle norme statutarie e dei regolamenti;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché sul suo concreto funzionamento; se richiesto dal Magistrato della Confraternita, rende pareri preventivi sulle materie indicate;
- d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con peculiare riferimento a quanto prevedono gli artt. 5,6,7,e 8, d. lgs. n. 117 del 2017;
- e) può, in qualsiasi momento, procedere ad atti ispettivi e di controllo; anche chiedendo al Magistrato, a quei fini, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su affari determinati; convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 d. lgs. n. 117 del 2017;

g) effettua trimestralmente la verifica dei conti e, al superamento dei limiti dell'art. 31, d. lgs. n. 117 del 2017, esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo dura in carica 4 (quattro) esercizi. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Magistrato; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra quadriennale.

Articolo 38 - Il correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato.

Articolo 39 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i Fratelli e le Sorelle ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero doppio di Fratelli e Sorelle in proporzione al numero degli eleggibili;

c) redigere la lista di 6 Fratelli e Sorelle per l'elezione del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre gli altri saranno eletti come supplenti;

Le liste devono riportare il nome del Fratello o della Sorella.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le

liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg. prima della data fissata.

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige il verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Fratelli e le Sorelle che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Fratello o la Sorella con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità, tra Fratello e Sorella sarà preferita *quest'ultima*, diversamente quello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41- Composizione della Commissione Elettorale

I componenti della Commissione Elettorale per le funzioni a cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più

tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 43 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i due/terzi dei presenti all'Assemblea e il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Riunioni a distanza-Mancato funzionamento della Confraternita

Gli organi sociali possono riunirsi anche con modalità a distanza utilizzando strumenti di videoconferenza a condizione che siano



rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento dei componenti. In tali casi, è necessario che:

I) sia consentita a chi presiede l'Organo sociale, anche a mezzo di una apposita segreteria, di accertare in modo inequivoco l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

II) sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato gli eventi oggetto di verbalizzazione;

III) sia permesso agli intervenuti di interagire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno sia mediante discussione sia tramite espressione simultanea del voto;

IV) le modalità di tenuta della riunione, nel rispetto dei principi e delle regole prescritti, siano indicati nell'avviso di convocazione.

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Fratelli e delle Sorelle. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47- Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Fratelli e Sorelle e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, comma 3, c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.



Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. n. 117 del 2017, o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del d. lgs. n. 117 del 3 luglio del 2017 e s. m. i., integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.